

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 25

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 102: competenze consultive della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

d'iniziativa del deputato MARIO PEPE

Presentata alla Presidenza della Camera il 12 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di modifica al regolamento della Camera concerne la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Com'è noto, la Commissione rientra nel novero degli organismi bicamerali, essendo composta di deputati e senatori; tuttavia la sua posizione è diversa da quella di altre Commissioni bicamerali, perché si tratta di un organo previsto dalla Costituzione, al quale entrambi i regolamenti parlamentari attribuiscono specifici compiti e funzioni: in particolare, l'articolo 102 del regolamento della Camera e l'articolo 137 di quello del Senato prevedono, in termini sostanzialmente identici, che i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, richiedano alla Commissione di esprimere il proprio parere qualora sorga una questione di merito per conflitto di interessi su una legge. I due regolamenti prevedono altresì, anche in tal caso in termini sostanzialmente identici, il parere della Commissione sul documento di programmazione economico-finanziaria

(articolo 118-*bis* del regolamento della Camera ed articolo 125-*bis* di quello del Senato).

Il regolamento del Senato prevede infine, all'articolo 40, comma 9, una generale competenza consultiva obbligatoria della Commissione nel procedimento legislativo, quando si verta su materia di interesse regionale. Analoga disposizione non viene invece prevista nel regolamento della Camera, dandosi così luogo ad una forte « asimmetria » fra i due regolamenti e ad una differenziazione del ruolo della Commissione, che non dipende dalla natura dell'atto di iniziativa legislativa (identico sia alla Camera, sia al Senato), ma dalla sede — Camera o Senato — in cui ne viene effettuato l'esame.

La Commissione viene così ad esercitare una funzione diversa rispetto all'una od all'altra Assemblea legislativa, senza che ne sia ravvisabile alcuna motivazione: si pone pertanto il problema di allineare il regolamento della Camera a quello del Senato,

per consentire alla Commissione di esercitare la sua funzione consultiva sempre « in prima lettura », potenziandone così indirettamente il ruolo istruttorio unitario, in armonia con la sua peculiare natura di organo che è meglio qualificare come parlamentare piuttosto che bicamerale.

Deve segnalarsi che per il regolamento della Camera tale questione è stata già posta nel corso delle precedenti legislature, ad esempio con le proposte di modifica avanzate nel corso della IX legislatura dai depu-

tati Bassanini ed altri (IX leg., doc. II, n. 1), ovvero nel corso della X legislatura da parte del deputato Matteoli (X leg., doc. II, n. 18).

Richiamandosi a tali precedenti, si propone, infine, di aggiungere un ultimo comma all'articolo 102, per disciplinare una competenza che, nel quadro del controllo parlamentare sull'attività governativa, la Commissione è chiamata a svolgere in ordine alle decisioni adottate dal Governo a proposito delle leggi approvate dalle regioni.

TESTO DEL REGOLAMENTO

—
ART. 102.

1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.

2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.

MODIFICA PROPOSTA

—
ART. 102.

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

3. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove essa, nei termini di cui all'articolo 73, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

4. La Commissione parlamentare per le questioni regionali esamina periodicamente gli atti del Governo relativi alla legislazione regionale.